

intervento

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA
PRIVATA - AMBITO ATO 4 - REPERTORIO 2B B1
AREA EX FORTE TOMBA VIA GOLINO

**RESTAURO CONSERVATIVO E
RECUPERO FUNZIONALE
DEL FORTE STADION (TOMBA)**
VIA GOLINO - VERONA



Comune
di Verona

committente



consulenti

progettisti e dir. lavori

proprietà



37136 verona - via dell'esperanto, 1/c
tel. 045 8203255r.a. - fax 045 8212723
E-mail: info@beforeproject.it



studio tecnico

danti paolo
architetto

37135 verona - via dell'esperanto, 1/d
tel. 045/508988 r.a. - fax 045/8207826
c.f. p.iva 0225543 023 9

arch. Paolo Danti



ARKITET STUDIO Professionisti Associati

di arch. G. Manni, arch. M. Dal Forno, ing. U. Domeniconi

via Merano n. 28 - 37135 Verona
tel 045 501455 studio@arkitet.it

arch. G. Manni

arch. M. Dal Forno

elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(rif. 12P02_CSA_300824.xlsx)

classifica

scala

.....

esecutore

formato

A4

ultima revisione

data

.....

30.8.24

elab. n.

elab. n.

00

A.3

diritti di proprietà, diffusione e riproduzione riservati in conformità alle leggi vigenti

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSE E DEFINIZIONI	5
PARTE PRIMA – Definizione tecnica ed economica dei lavori	6
Capitolo 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO.....	6
Art.1 Oggetto dell’appalto.....	6
Art.2 Ammontare dell’appalto	6
Art.3 Modalità di stipulazione del contratto	6
Art.4 Categoria lavori costi manodopera e opere subappaltabili	7
Art.5 Descrizione sommaria delle opere	9
Capitolo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	20
Art.6 Interpretazione del Capitolato Speciale	20
Art.7 Documenti che fanno parte del Contratto	20
Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto	21
Art.9 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio legale, sede operativa, Direttore di cantiere	21
Capitolo 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE	24
Art.10 Verbale di verifica delle condizioni per l’esecuzione dei lavori.....	24
Art.11 Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore.....	24
Art.12 Processo verbale di consegna.....	25
Art.13 Termine per l’ultimazione dei lavori.....	25
Art.14 Sospensioni e proroghe	25
Art.15 Penali	26
Art.16 Premio di accelerazione.....	26
Art.17 Inderogabilità dei termini di esecuzione	26
Capitolo 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	28
Art.18 Anticipazione	28
Art.19 Prezzi di elenco	28
Art.20 Pagamenti in acconto	29
Art. 21 Pagamenti a saldo.....	30
Art. 22 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	30
Art. 23 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....	31
Art. 24 Disposizioni generali relative ai prezzi – revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo - nuovi prezzi.....	31
Art. 25 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	32
Capitolo 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	33
Art.26 Disposizioni generali per la contabilità dei lavori.....	33
Art. 27 Lavori a misura.....	33
Art. 28 Lavori in economia.....	33
Capitolato Speciale d’Appalto per il cantiere <u>EX FORTE TOMBA, VIA GOLINO – Verona</u>	2

Art. 29	Oneri della sicurezza	33
Capitolo 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE		34
Art.30	Cauzione definitiva	34
Art. 31	Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile	35
Art. 32	Riduzione delle garanzie	36
Capitolo 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		37
Art.33	Ordini della Direzione dei Lavori	37
Art. 34	Varianti dei lavori.....	37
Art. 35	Varianti per errori od omissioni progettuali.....	38
Art. 36	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	38
Capitolo 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		39
Art.37	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	39
Art. 38	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	39
Art. 39	Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	40
Art. 40	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo	40
Art. 41	Piano Operativo di Sicurezza	41
Art. 42	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	41
Capitolo 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		42
Art.43	Subappalto.....	42
Art. 44	Responsabilità in materia di subappalto	44
Art. 45	Pagamenti dei subappaltatori	45
Capitolo 10 – MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		46
Art.46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	46
Capitolo 11 – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE		48
Art.48	Contestazioni e Riserve	48
Art. 49	Accordo bonario e transazione.....	48
Art. 50	Controversie e arbitrato	49
Art. 51	Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)	49
Art. 52	Risoluzione del Contratto e recesso	49
Art. 53	Gestione dei sinistri	51
Art. 54	Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante	52
Capitolo 12 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		53
Art.55	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	53
Art. 56	Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione	53
Art. 57	Presa in consegna anticipata dell'opera	54
Art. 58	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	54
Art. 59	Foro competente	57

Art. 60	Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	57
Art. 61	Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati.....	57
Art. 62	Terre e rocce da scavo	58
Art. 63	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	58
Art. 64	Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	58
Art. 65	Accordi multilaterali	60
Art. 66	Incompatibilità di incarico	60
Art. 67	Spese contrattuali, imposte e tasse.....	60
Art. 68	Trattamento dei dati personali dell'Appaltatore	60
Art. 69	Responsabilità.....	61
Art. 70	Pubblicità	62

PREMESSE E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d'Appalto fa parte integrante del contratto nel quale sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e impresa.

La parte prima contiene le norme relative alle disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

La parte seconda contiene la descrizione delle lavorazioni con una descrizione sommaria delle opere e relative disposizioni operative e di manutenzione.

La parte terza contiene specifiche prescrizioni tecniche relative alla qualità dei materiali e dei componenti, modalità di esecuzione, controlli, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende per:

- **Codice:** Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
- **Regolamento:** il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2011, per le parti non abrogate dal Codice;
- **D.M. 49/2018:** Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione»
- **Legge Fondamentale:** la L. n.2248 del 20 marzo 1865 allegato F;
- **Testo Unico sulla sicurezza:** D.M. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i;
- **Capitolato Generale** il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto vigente;
- **Legge 3 agosto 2007, n. 123:** Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- **Decreto-Legge 18 Aprile 2019, n. 32:** Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- **Stazione Appaltante o Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
- **Appaltatore:** soggetto titolare del contratto d'appalto;
- **Impresa:** soggetto qualificato ad eseguire i lavori;
- **Responsabile Unico del Procedimento:** Responsabile Unico del Procedimento come indicato dalla Legge.
- **Responsabile dei Lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente, ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;
- **Direttore dei Lavori:** il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima;
- **Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:** soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

PARTE PRIMA – Definizione tecnica ed economica dei lavori

Capitolo 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AL RECUPERO DEL FORTE TOMBA", con riferimento al "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA AMBITO ATO 4 – REPERTORIO 2B B1 AREA EX FORTE TOMBA VIA GOLINO" sulla base del progetto definitivo redatto da arch. Giancarlo Manni e arch. Massimo Dal Forno.

Art.2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a [810.007,30 €], suddivisi in [752.007,30 €] per lavori soggetti a ribasso d'asta e [58.000,00 €] relativi agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. L'importo degli oneri è calcolato a corpo.

		a corpo
1	Importo dei lavori	[752.007,30 €]
2	Oneri per la sicurezza	[58.000,00 €]
1 + 2	IMPORTO TOTALE	[810.007,30 €]

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a misura, nelle categorie di lavoro successivamente indicate nel presente Capitolato e nelle proporzioni di seguito indicate:

GRUPPO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE DA COMPENSARE A MISURA			
n.	LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO [euro]	INCIDENZA [%]
1	OG 2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (che comprende gli importi delle seguenti categorie specialistiche: OS 1 – Lavori in terra, OS 6 finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi; OS 7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica; OS 8 – Opere di impermeabilizzazione, OS 12-a barriere stradali di sicurezza; OS 18-A componenti strutturali in acciaio; OS 24 verde e arredo urbano; OS 25 – Scavi archeologici; OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali; OS 32 strutture in legno;)	611.849,55 €	81 %
2	OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	63.373,24 €	8 %
3	OG 10 – IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.675,08 €	7 %
4	OS 30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	26.109,43 €	[3 %
SOMMANO PER LAVORAZIONI A MISURA		752.007,30 €	100%
ONERI PER LA SICUREZZA (a corpo e da non assoggettare a ribasso)		58.000,00 €	
IMPORTO COMPLESSIVO		810.007,30 €	

Il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sono per l'aggiudicatario vincolanti per definizione, valutazione e contabilizzazione dei lavori.

Art.4 Categoria lavori costi manodopera e opere subappaltabili

1) I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, le lavorazioni e i relativi importi sono riportati nella tabella sottostante.

2) L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a [611.849,55 €] (comprende le categorie OS 1 – Lavori in terra, OS 6 finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi; OS 7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica; OS 8 – Opere di impermeabilizzazione, OS 12-a barriere stradali di sicurezza; OS 18-A componenti strutturali in acciaio; OS 24 verde e arredo urbano; OS 25 – Scavi archeologici; OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali; OS 32 strutture in legno, ciascuna di importo <10% dell'importo di contratto e < 150.000,00 €)

3) I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente sono scorporabili e; a scelta dell'Appaltatore; subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

4) Fermo restando il requisito di cui all'art.146, comma 4 del Codice dei Contratti, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, definite dall'art. 2 del D.M. 248/2016, possono essere eseguite dall'Appaltatore solo se possiede i requisiti di specializzazione di cui all'art.3 del medesimo decreto. Per tali opere, di seguito elencate, non è ammesso l'avvalimento se il singolo importo supera il 15% dell'importo totale dell'appalto.

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo [euro]	%	Prevalente - Scorporabile
Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG 2	I	[611.849,55 €]	[81 %]	Prevalente
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6		[63.373,24 €]	[8 %]	Scorporabile e subappaltabile
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG 10		[50.675,08 €]	[7 %]	Scorporabile e subappaltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30		[26.109,43 €]	[3 %]	Scorporabile e subappaltabile

5) In esecuzione all'art.23, comma 16 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. , il quadro delle incidenze percentuali delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera sono così definite:

CATEGORIA	Costo di Costruzione			Manodopera	
	Importo lavori comprensivo della manodopera [euro]	Oneri sicurezza [euro]	Totale lavori [euro]	Costo manodopera [euro]	Incidenza percentuale della manodopera [%]
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	659.039,62 €	47.190,07 €	611.849,55 €	336.517,25 €	55 %
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	68.261,02 €	4.887,78 €	63.373,24 €	4.887,78 €	30%
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	54.583,49 €	3.908,41 €	50.675,08 €	5.067,51 €	10%
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	28.123,17 €	2.013,74 €	26.109,43 €	8.571,73	32,83%

6) Gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

7) Le lavorazioni da eseguirsi da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli art.3 e 4 del D.M.37/2008, sono così individuate:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- c. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g. impianti di protezione antincendio.

8) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso non può essere ceduto a pena di nullità. È consentito, tuttavia il subappalto secondo quanto stabilito dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

9) È vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione del contratto.

Art.5 Descrizione sommaria delle opere

1 - UBICAZIONE AREA E DESCRIZIONE DEI VINCOLI

L'area oggetto dell'intervento è situata in via Golino a Verona e comprende il forte asburgico costruito negli anni 1860-1861 denominato Forte Stadion (Tomba).

L'area oggetto della presente richiesta è distinta al catasto terreni dell'Ufficio del territorio del Comune di Verona al foglio n 368, particella n 385, parte del 185 e ricomprende la porzione ovest dei resti di tale Forte.

Nelle tavole del Piano degli Interventi del comune di Verona l'area è così classificata:

- Tavola 1 – Vincoli della pianificazione - art. 29 Vincolo Monumentale
- Tavola 2 – Tutela del Paesaggio - art. 57 Elementi di Natura Storica
- Tavola 4 - 5 – Piano regolativo ed Operativo - Manifestazione d'interesse n 2B-B1

Con decreto del 20 febbraio 1967, ad opera del Ministro della Pubblica Istruzione viene dichiarato di interesse artistico e storico, ai sensi della legge 1089/1939, "l'immobile Forte Tomba già Stadion", "segnato in catasto con i mappali n 155/a e 155/b, foglio II sezione I", sostituendo e rettificando una dichiarazione di interesse storico artistico precedente, del 11 novembre 1966.

La porzione ovest del forte, oggetto della presente pratica, era individuata catastalmente con il mappale 155/a, che a seguito dei vari frazionamenti successivi, dovuti anche alla realizzazione della tangenziale con il relativo svincolo ricadente nell'area, ha generato i seguenti mappali identificati al foglio 368 con i numeri 184, 185, 249, 250, 251, 355, 384, 385, 305,306. Attualmente i mappali con n 249, 305, 306 corrispondono alla tangenziale ed allo svincolo, i mappali con n 184, 185, 250, 355, 384, 385, ricadono nell'area di proprietà dell'Immobiliare Turbina, mentre il mappale con n 251 è tuttora di proprietà del demanio dello stato.

La società Immobiliare Turbina è divenuta proprietaria dell'area a seguito dell'autorizzazione alla cessione avvenuta con decreto prot. n 5.525 del 6 ottobre 2003, nel quale veniva posta la necessità di eseguire preliminarmente una campagna di "sondaggi atti ad accertare l'eventuale presenza di resti del perimetro del

forte asburgico e delle sue pertinenze”, prescrivendo il restauro del Forte Stadion Tomba preliminarmente a qualsiasi intervento di modifica sull’area.

Successivamente è stato avviato un confronto con la Soprintendenza ai beni architettonici di Verona, per definire meglio l’entità del vincolo e poter intervenire con una diversa destinazione d’uso per l’area circostante il forte. Come prescritto nel decreto di autorizzazione di cessione dell’anno 2003, nel corso dell’anno 2012 è stata compiuta una campagna di sondaggi nel terreno per accertare l’eventuale presenza di resti.

I rinvenimenti di tale campagna, qui successivamente riportati, ha permesso alla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Verona, con atto prot. N 24.249 del 2 settembre 2013, di ridefinire l’area del vincolo specificando una fascia di rispetto pari a 75 mt dall’arteria stradale ss 12 dell’Abetone-Brennero, corrispondente al mappale 355 e parte del 385.

2 - DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

Nel corso della prima metà del Novecento, la perdita dell’originaria funzione difensiva e militare dei forti asburgici non ha avuto effetti dannosi sulla conservazione delle cinque opere della linea fortificata più avanzata, a destra d’Adige, convertite ad usi logistici come depositi dell’esercito. Solo il forte Albrecht (Parona), situato a Nord presso il ponte ferroviario, coinvolto nei bombardamenti aerei anglo-americani, era stato distrutto.

La grave situazione economica del secondo dopoguerra aveva indotto il Comune di Verona ad allestire cantieri pubblici per dare lavoro alle maestranze disoccupate. La demolizione di alcuni forti, di proprietà demaniale, si giudicò la misura più praticabile e conveniente, addotto l’opinabile beneficio di recuperare i materiali da costruzione, irrilevante a fronte della perdita di opere esemplari di architettura militare.

Lo smantellamento interessò il forte Stadion dall’anno 1947. Compiuta la distruzione, di conseguenza si decise di rettificare il tracciato stradale, che originariamente aggirava il Forte, spezzando in due parti il ridotto centrale.

Oltre ai danni delle demolizioni, le superstiti rovine del ridotto, collaterali alla strada di intenso traffico, hanno sofferto per il successivo completo stato di abbandono. Lo scorrere del tempo, i fattori atmosferici, l’incuria, il vandalismo, la vegetazione spontanea infestante, hanno prodotto ulteriori effetti dannosi per la conservazione dell’imponente rudere del forte Stadion, che tuttavia rievoca ancora la parvenza della originaria unità spaziale e architettonica.

Le due parti del ridotto appartengono oggi a soggetti distinti: la parte di maggiore dimensione (5/12 circa), posta a oriente, è ancora di proprietà demaniale, inutilizzata all’interno del compendio sportivo in uso all’Esercito; la parte minore (3/12 circa), posta a occidente, è stata acquisita dalla proprietà privata ed è oggetto della presente richiesta; la parte rimanente (4/12 circa) è stata distrutta.

Il rilievo puntale del ridotto centrale, ha permesso di confermare le caratteristiche costruttive tipiche dei forti asburgici di quell’epoca, evidenziando inoltre la peculiarità del forte Stadion che si presenta con le ali del ridotto oblique e non parallele tra loro, infatti l’allineamento a nord non formano un angolo a 90° bensì inferiore. Analizzando i disegni costruttivi storici del forte presenti nell’archivio militare, l’angolo che si crea tra gli allineamenti delle facciate laterali (est ed ovest) con quella a sud deve essere di 106°, proprio come è stato possibile verificare sul posto.

Di seguito esponiamo le principali tipologie costruttive degli elementi architettonici del ridotto:

- Muratura perimetrale esterna con paramento murario in tufo ad opus poligonale;
- Ammorsature d’angolo a conci squadrati regolari;
- Contorni delle feritoie per fuciliere dei lati ovest e sud in tufo;
- Contorni delle finestre dei lati nord ed est, molte delle quali con tipologia a bifora, in pietra calcarea compatta;
- Inferriate metalliche alle finestre esterne;
- Serramenti in legno;
- Solai orizzontali intermedi e di copertura a volte di laterizio, con cappa in malta idraulica pozzolana ed impermeabilizzazione di bitume;

- Copertura con terrapieno vegetale;
- Tiranti metallici con capichave esterni;
- Doccioni di scarico delle acque meteoriche in pietra calcarea compatta;
- Torrette dei camini con struttura muraria in laterizio e copertina sommitale in pietra;
- Copertina sommitale in pietra calcarea compatta a perimetrazione della copertura;
- Struttura muraria interna di pietrame rustico probabilmente intonacata;
- Pavimentazioni con vari materiali in relazione all'uso degli spazi interni: pietra di Prun, quadrelli di laterizio, tavolato ligneo;
- Fascia di pavimentazione perimetrale esterna in acciottolato;

Riguardo all'attuale assetto del ridotto ed al suo stato di conservazione, riferiti alla parte architettonica qui in esame (resto occidentale), nonché agli originari spazi di pertinenza fortificatoria, sarà utile distinguere i processi di trasformazione storica, strutturali, ad esito irreversibile (A), dai processi di trasformazione per danni e degrado, ad esito potenzialmente reversibile (B), come di seguito descritto.

A) Processi irreversibili di trasformazione storica (1947; post 1952)

Opere murarie

- Demolizione delle difese perimetrali del Forte: muri distaccati alla Carnot, due caponiere di spalla (destra e sinistra) e caponiera di gola, gran parte del muro di rivestimento aderente del fronte di gola, ridotto di gola, muri di controscarpa in corrispondenza delle caponiere.
- Demolizione quasi completa delle due poterne laterali di collegamento con le caponiere. Ai lati dell'ingresso le poterne erano dotate di polveriera e servizio igienico.
- Demolizione di due dei tre pozzi artesiani in nicchia casamattata.
- Demolizione dei muri di compartimentazione interna della corte tra il ridotto centrale ed il ridotto di gola.
- Demolizione completa del settore mediano del ridotto centrale, spezzato in due parti per rettificare il tracciato stradale. Nel settore mediano era ubicato il corpo scale.
- Demolizione delle strutture interne del ridotto: solaio intermedio con volte di laterizio a sesto ribassato.
- Demolizione completa delle traverse casamattate poste sul ramparo.

Opere di terra ed originari spazi di pertinenza fortificatoria

- Spianamento completo del terrapieno/ramparo perimetrale; conseguente interrimento del fosso magistrale (resti del rilevato sono riconoscibili solo sul fronte di gola nel settore orientale).
- Spianamento dello spalto perimetrale esterno.
- Eliminazione del tratto meridionale dell'originaria strada di circonvallazione del Forte.

B) Processi di trasformazione, danni e perdite reversibili

Opere murarie e opere complementari

- Piano terra, spazi interni del ridotto (stanze di acquartieramento): rimozione completa dell'originaria pavimentazione a lastre di pietra di Prun, a quadrelli di laterizio o assito ligneo.
- Piano rialzato del ridotto, galleria difensiva perimetrale a feritoie: rimozione completa dell'originaria pavimentazione a lastre di pietra e dei gradini di collegamento con il piano terra.
- Demolizioni in breccia per nuove aperture di comunicazione, anche sulle pareti perimetrali. Varie fratture in breccia sui paramenti dei muri interni.
- Rimozione del pilastro centrale dalle finestre a bifora, con archi ribassati; rimozione di alcuni davanzali di pietra calcarea compatta.
- Rimozione di parti della cornice di contorno, di Pietra d'Avesa, delle feritoie.
- Rimozione di tutti i serramenti lignei originari al piano terra e al piano primo (finestre, porte, portoni, feritoie, sfiati).
- Rimozione delle inferriate metalliche dalle finestre del piano terra e del piano primo.
- Rimozione dei capichave e dei tiranti metallici originari.

- Ammanchi estesi nella pavimentazione esterna di acciottolato, disposta lungo le pareti perimetrali del ridotto.
- Rimozione quasi completa della copertina sommitale (cornice di gronda) di pietra calcarea compatta, originariamente posta sulla sommità del muro perimetrale.
- Danneggiamenti e ammanchi dei doccioni.
- Foro di sfondamento nella volta di copertura, probabilmente dovuta ad una bomba d'aereo inesplosa.
- Rimozione delle torrette dei camini (pilastrini e coperchio di pietra calcarea compatta).

Opere di terra ed originari spazi di pertinenza fortificatoria

- Rimozione del terrapieno (massa coprente), sulla struttura di copertura a prova di bomba.
- Parziale interrimento del piazzale interno.

Analisi del degrado

Le imponenti e suggestive strutture architettoniche superstiti del Forte Stadion sono giunte al presente allo stato di rovina, pur conservando una relativa integrità dell'impianto costruttivo. Le opere murarie del ridotto, laterizie e lapidee, recano gli inevitabili segni del tempo, degli agenti atmosferici, ed anche quelli prodotti dalla completa assenza di cure, di manutenzione, almeno negli ultimi sei decenni, nonché dal vandalismo e dalle spogliazioni.

Tuttavia le opere fortificatorie hanno sopportato gli incisivi danni inferti dalle traversie della loro secolare esistenza senza evidenti sofferenze statiche, conservando un evidente grado di stabilità e di saldezza costruttiva.

È qui opportuno illustrare sinteticamente i processi di degrado dell'opera, rilevabili alla ricognizione dello stato attuale, come diagnosi propedeutica alle successive indicazioni di progetto, conservative e di restauro.

Sono stati predisposti alcuni elaborati che rappresentano i foto-piani dei prospetti esterni. Questo ha permesso di elaborare una puntale analisi del degrado dei paramenti, come si evidenzia nella tavola 7, analizzando nel dettaglio le condizioni in cui si trovano gli elementi costruttivi. Nell'elaborato grafico sono state individuate ed evidenziate le diverse tipologie di degrado, (quali discontinuità e lesioni, distacchi, mancanze, croste nere e presenza di vegetazioni infestante) specificando i diversi elementi architettonici. In corrispondenza viene messa in evidenza la metodologia corrispondenti di restauro e recupero, preceduta da una generale pulizia, tramite lavaggi a bassa pressione con acqua deionizzata, spazzole morbide e dal trattamento consolidante a base di acqua di calce.

Processi di degrado delle strutture architettoniche superstiti

Opere murarie

- Presenza di vegetazione spontanea rampicante e infestante, particolarmente sulla copertura.
- Deterioramento per disgregazione del massetto di copertura impermeabile, sulla cappa delle volte a prova di bomba, eseguito con malta idraulica pozzolanica, con conseguenti infiltrazioni meteoriche nelle masse murarie sottostanti (volte di laterizio, murature di pietrame), migrazione di sali, progressiva disgregazione delle malte di allettamento, possibile perdita di coesione strutturale nelle murature
- Parziale sconnessione ed instabilità, con distacco dei conci, sulla sommità del muro perimetrale con paramento ad opus poligonale, a causa della rimozione completa delle copertine lapidee (cornice di gronda). Conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche nella massa muraria, migrazione di sali, disgregazione delle malte di allettamento, progressiva perdita di coesione strutturale nella muratura.
- Parziale disgregazione ed instabilità, con progressivo distacco dei conci di pietrame e dei laterizi, nonché della cappa di copertura, nelle murature sbrecciate irregolarmente dal taglio mediano del ridotto ed esposte all'aggressione atmosferica. Conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche nella massa muraria, migrazione di sali, disgregazione delle malte di allettamento, progressiva perdita di coesione strutturale nella muratura.

- Ammanchi, localizzata e circoscritta instabilità o cedimento di singoli elementi lapidei del paramento esterno ad opus poligonale, con conci di Pietra d'Avesa.
- Erosione diffusa, parziale disgregazione dei giunti di malta di allettamento nei paramenti murari lapidei esterni ed interni (qui in minore grado per la presenza di resti di paramento ad intonaco).
- Erosione diffusa, parziale disgregazione per dilavamento da infiltrazioni meteoriche dei giunti di malta di allettamento nei paramenti murari laterizi interni (volte casamattate di copertura).
- Circoscritte aggressioni chimico-fisiche o biologiche dei paramenti murari esterni (tufo di Avesa, pietra da taglio, malte di allettamento) per azioni atmosferiche, muschi, licheni, inquinamento ambientale, polveri e depositi organici.
- Aggressioni chimico-fisiche o biologiche dei paramenti murari interni (pietrame a vista, laterizio a vista, intonaco), per inquinamento atmosferico, depositi organici. Diffusi depositi di polveri e nerofumo sui paramenti murari interni per esiti di combustione (volte e muri in elevazione)
- Accumulo di materiali incoerenti di demolizione, all'interno delle stanze, al piano terra del ridotto.
- Dimore di piccioni.

Opere di terra ed originari spazi di pertinenza fortificatoria

- Presenza diffusa di vegetazione spontanea invasiva nel piazzale interno del Forte.

Resti archeologici delle opere murarie demolite

Nel corso dell'indagine archeologica preliminare, eseguita nel corso del 2012, sono stati messi in luce i resti di alcune opere murarie sicuramente riferibili all'impianto architettonico originario del Forte Stadion. Tali resti sono il risultato dello smantellamento eseguito alla fine degli anni '40 del Novecento, nel secondo Dopoguerra.

Nelle rovine possiamo riconoscere elementi architettonici originali del forte asburgico, quali:

- Il resto di uno dei tre pozzi artesiani, nell'angolo occidentale del piazzale interno del Forte: si riconoscono porzioni del muro circolare perimetrale della originaria nicchia casamattata e lacerti delle lastre lapidee di pavimentazione. Una caditoia di raccolta delle acque piovane, originariamente prevista nel piazzale del ridotto.
- Il resto della poterna occidentale; in particolare l'ambito esterno di ingresso, con pavimento acciottolato e soglia a lastre lapidee, i resti della polveriera (a sinistra) e dei servizi igienici (a destra), i piedritti laterali della poterna e l'imposta della volta, entrambi di muratura laterizia, la pavimentazione di acciottolato del piano interno discendente.
- Il resto del muro rettilineo di gola, ad opus poligonale con archeggiature laterizie di rinforzo, originariamente elevato dal fondo del fosso asciutto e posto a rivestimento aderente del retrostante terrapieno.
- Resti di pavimento acciottolato appartenente al marciapiede perimetrale del ridotto.

Elementi architettonici realizzati nel periodo novecentesco, quali:

- Altri resti di acciottolato, di posa irregolare, appartenenti al pavimento interno del capannone novecentesco, di impianto rettangolare, qui costruito.
- in prossimità dei resti descritti sopra, si riconoscono i resti di una canaletta di scarico.

3 - PROGETTO CONSERVATIVO DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE

L'opera fortificata in esame – il settore occidentale del ridotto del Forte Stadion – si presenta come un caso limite, del tutto singolare nel panorama delle fortificazioni di Verona, per i molteplici aspetti tecnici e problematici del progetto conservativo. Tra questi, in primis, il tema del recupero funzionale di un'opera architettonica in rovina, considerata come un relitto in un ambito urbanistico periferico, da riqualificare. A questo tema si coordina l'assunto metodologico di restauro di considerare irreversibile e stabilizzata la percezione d'insieme del ridotto (configurazione d'insieme, unità figurativa e architettonica) nello stato di architettura in rovina.

Una delle sue peculiarità consiste nel conservare ancora elementi architettonici significativi ed allo stesso tempo mostrare, nelle sezioni murarie di demolizione, le sue più nascoste strutture costruttive, non evidenziabili in altri forti analoghi.

Si presenta qui l'occasione importante per considerare un approccio metodologico che permetta di conservare questo bene di notevole interesse storico-militare, riproponendo un uso destinato "a spazi di pubblica utilità o ad aree espositive di natura pubblica" coniugato al potenziale didattico che la struttura presenta.

Inquadramento urbanistico

La definizione del progetto di restauro deve partire fundamentalmente dal suo inquadramento nel contesto urbanistico.

L'area di sedime del forte è ubicata al limite sud dell'abitato del quartiere di Tomba e si sovrappone all'importante arteria che collega Verona ad Ostiglia, la cui rettifica stradale ha irreparabilmente compromesso l'integrità del forte innescando un processo di degrado generale.

Tuttavia, proprio la vicinanza alla strada statale ed allo svincolo della tangenziale sud della porzione del ridotto rimasto, può rappresentare un'opportunità di far conoscere e vedere da vicino un forte austriaco molto più di altri analoghi forti presenti nel territorio, sicuramente meglio conservati ma meno conosciuti.

Gli altri confini dell'area, oltre che la strada s.s. 12 Verona-Ostiglia, sono: a nord Via Golino, ad ovest un altro lotto e via Fleming ed a sud lo svincolo della tangenziale. La sistemazione dell'area partirà dalla modifica degli accessi, in quanto attualmente è collegata unicamente attraverso l'adiacente area posta ad ovest che ha l'ingresso su via Fleming.

La prima parte di via Golino a confine con l'area del forte, è a senso unico verso ovest, con l'altro senso di marcia consentito solamente ai taxi e mezzi pubblici.

Il progetto prevede di realizzare un nuovo accesso a nord dell'area, direttamente su via Golino, in modo da creare un ingresso autonomo ed indipendente sia per i veicoli che per i pedoni, in quanto tale punto è facilmente raggiungibile dalle linee del trasporto pubblico presenti nelle vicinanze.

La nuova strada interna che si realizzerà viene mantenuta sul confine ovest dell'area, in modo da lasciare più spazio possibile verso il forte, per proseguire poi verso ovest su via Fleming attraverso l'area confinante. L'area verrà dotata di parcheggi propri dislocati in modo da mantenere un perimetro di rispetto verso il ridotto centrale del forte. Quindi una fila di parcheggi verrà ubicata tra la nuova strada ed il confine ovest, mentre l'altra zona a parcheggio verrà inserita nella porzione nord del lotto, al di fuori della zona dei rinvenimenti archeologici. A integrazione e mitigazione dei parcheggi verranno messe a dimora delle alberature che perimetreranno il confine nord ed ovest, creando delle zone filtro verso le possibili aree edificate oltre tale limite. Verrà invece mantenuta libera e visibile l'area attorno al ridotto del forte, in particolare lungo la viabilità principale.

Quest'area verrà sistemata con l'obiettivo di evocare morfologicamente le diversità di quota dei terrapieni, alla luce anche dei rinvenimenti archeologici presenti.

Verso il fronte nord il muro di gola verrà reso parzialmente nuovamente visibile, abbassando il terreno con un piano inclinato discendente, ricordando l'originaria presenza del fosso di gola. Sui lati sud ed ovest si manterrà la maggiore quota esistente, rispetto a quella originaria del piazzale interno del forte, che verrà

ripristinata. Si avrà così la percezione del perduto terrapieno perimetrale, del quale si ripropone il disegno planimetrico, con due rampe di accesso che conducono al piazzale interno del forte, dal parcheggio a nord e dalla strada di accesso ad ovest.

Il percorso pedonale, che verrà realizzato sul terrapieno, percorrerà il perimetro dell'area sui lati nord, ovest e sud ad una quota più elevata (+ 1,6 mt circa) rispetto al piazzale interno del forte. Questo permetterà una visione d'insieme del complesso e dei resti che verranno lasciati a vista. Il percorso scenderà nuovamente alla quota del piazzale del forte una volta arrivato sul lato sud.

Sul perimetro del ridotto verrà ripristinato il marciapiede in acciottolato, come in origine, in modo da proteggere meglio la base delle murature, mentre per la porzione rimanente del piazzale interno del forte sarà ripristinato il manto erboso.

Sulla facciata nord del ridotto, in corrispondenza dell'ingresso esistente, verrà predisposto un passaggio sospeso, in modo da lasciare leggibile il sottostante acciottolato. L'ingresso, con una rampa a pendenza lieve, sarà collegato ai percorsi pedonali di accesso e permetterà di superare il dislivello esistente anche a persone con disabilità motorie.

Nelle trasformazioni degli spazi esterni si manterranno le caratteristiche naturali delle superfici: saranno completamente inerbite, a prato, le opere di terra (piazzale interno del Forte, rilevati perimetrali). I percorsi pedonali e le rampe saranno in calcestruzzo su terra battuta.

Per le aree a parcheggio si prevede la finitura con fondo a prato armato, mentre le strade carabili di accesso saranno in asfalto.

Interventi di conservazione e restauro

Il ridotto Forte Stadion, pur nell'attuale stato di rovina, può essere ancora osservato come singolare testimonianza sia per l'aspetto storico, artistico, nonché tecnico. In esso, oltre alla qualità costruttiva e stilistica delle parti superstiti, si possono percepire, come nello spaccato di un modello didattico, la costituzione ed i diversi magisteri edificatori delle opere murarie di pietrame e di laterizio, messi in luce anatomicamente dalle incisive e irreversibili demolizioni inferte alle strutture.

Risalta, nello stesso tempo, la non differibile necessità di provvedere agli interventi di sistematica conservazione dell'architettura superstite, giacché, all'evidenza, operate le demolizioni novecentesche, sono state del tutto assenti le cure di manutenzione, e non sono purtroppo mancati i danni, talvolta irreversibili, e gli atti continui di vandalismo.

Tutti i lavori prefigurati nel presente progetto sono finalizzati alla conservazione ed al restauro dell'opera, alla sua sicurezza strutturale, al recupero della pubblica fruibilità in conformità ai vincoli di tutela monumentale ed al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n° 42/2004).

Si provvederà, così, ad arrestare il degrado, ad assicurare la conservazione e la stabilità delle opere e delle strutture superstiti; ove strettamente necessario, ai fini conservativi verranno ripristinati alcuni elementi architettonici danneggiati o perduti, in analogia alle preesistenze, secondo l'assetto originario documentato, o deducibile in loco.

Prima di procedere con le operazioni di restauro verranno preliminarmente eseguite delle indagini chimico-fisiche sui materiali. Campionature mirate dei materiali da costruzione impiegati, al tufo di Avesa, alle pietre calcaree, ai mattoni e alle malte di allettamento, permetteranno di valutare le caratteristiche tecnologiche dei materiali medesimi in relazione al loro attuale stato di conservazione. Verranno altresì accertate le cause specifiche del degrado, siano esse da aggressioni biologiche, ambientali o chimico-fisiche.

Inoltre, la conoscenza delle caratteristiche dei materiali costruttivi primari (pietra e laterizio), nonché delle malte (di allettamento, o dei paramenti ad intonaco), ed in particolare la loro composizione (dosaggio di inerti e leganti), servirà, nella fase del cantiere di restauro, a scegliere materiali omogenei alla struttura originaria, ed a preparare impasti di malta affini alle preesistenze, sia per la composizione e granulometria dell'aggregato, sia per la sua tonalità cromatica.

Il ridotto centrale del forte

Nei limiti imposti dai necessari interventi conservativi e di consolidamento si è assunto, come criterio di restauro, il mantenimento della parvenza figurativa esterna di rovina architettonica irreversibilmente ed incisivamente impressa al ridotto del Forte Stadion, ormai stabilizzata.

Non si prevede perciò il ripristino sistematico e mimetico di parti o elementi architettonici perduti o danneggiati, se non nella sola misura imposta da esigenze conservative e di stabilità delle strutture originarie. In ogni caso, detti interventi mirati, di ripristino e di reintegrazione, saranno connotati e distinguibili per la diversità del materiale, rispetto all'originario, o per la diversa lavorazione o finitura del materiale medesimo. Potranno riguardare il paramento murario ad opus poligonale, la copertina sommitale, i contorni delle finestre bifore, i doccioni.

Per i serramenti esterni si eviterà di applicarli nella posizione originaria, in aderenza alle cornici lapidee in parte danneggiati, ma verranno posti in opera in posizione arretrata, a filo della parete interna, in luce nelle nicchie delle medesime aperture, in modo che dall'esterno non sia direttamente percepibile la presenza dei serramenti, la cui partitura richiamerà, tuttavia, il disegno delle bifore originarie.

Per quanto riguarda gli spazi interni, si procede in conformità al criterio di restauro qui sopra enunciato, di mantenere l'aspetto generale di rovina architettonica, reso qui ancor più incisivo e accentuato dalla completa demolizione dell'originario piano voltato intermedio. In questa fase del progetto si prefigura la percezione della spazialità interna di rovina, a doppia altezza.

Al fine di avviare il recupero funzionale della parte superstite del ridotto, in questa prima fase di progetto si prevedono tutti gli interventi di restauro e di consolidamento necessari all'arresto del degrado ed alla conservazione delle strutture.

La fruibilità dello spazio interno per destinazioni di interesse pubblico, a prevalente carattere culturale e sociale, senza escludere la futura presenza di attività economiche coordinate e di servizio, viene predisposta con il ripristino completo del piano terra (circa 250 mq netti), accessibile dall'apertura in breccia, già esistente, della finestra bifora, posta sul lato nord, in mancanza di altre possibilità, in quanto l'ingresso originario era situato nella parte demolita del ridotto. Nella prima fase verranno così rese fruibili tutte le stanze, mentre verrà provvisoriamente compartimentata con accesso controllato la galleria perimetrale a feritoie (piano rialzato).

Il nuovo pavimento, posato su un fondo drenante di ghiaione a pezzatura progressiva, sarà costituito da un massetto battuto a base di calce e graniglia (tipo pastellone). La scelta, in accordo al criterio sopra citato di evitare simulazioni delle opere originarie ormai perdute, è dettata anche dall'esigenza di produrre una incidenza figurativa neutra e omogenea, ottenuta con una adeguata tonalizzazione cromatica del nuovo pavimento.

Nel sottofondo del pavimento verranno posate le varie reti impiantistiche (illuminazione, forza motrice, sicurezza ...).

Particolare riguardo è riservato alla copertura, originariamente protetta dal terrapieno difensivo (massa coprente), posato su strato impermeabile di malta pozzolanica. Ripristinata l'integrità e la regolarità superficiale della cappa muraria, originariamente costituita da calcestruzzo antico (impasto di malta di calce idraulica, scaglie di pietrame e laterizio, ghiaia), verrà ricostituita la barriera impermeabile formata da doppia guaina elastomerica antiradice. Posto successivamente in opera il pacchetto drenante, verrà ricostituito lo strato coprente di terra, modellato secondo il profilo originario, che poi verrà inerbato.

Il ripristino della copertura, con lo strato drenante e la barriera impermeabile, proteggerà le strutture casamattate del ridotto dalle infiltrazioni di pioggia, e dalle conseguenti azioni disgreganti nella massa muraria.

Analogo ostacolo alla diffusione nelle murature di acque meteoriche percolanti si otterrà con il ripristino della cornice di gronda (copertine sommitali), e la revisione ed il ripristino del paramento murario di tufo d'Avesa a vista; previa rimozione della diffusa tapezzatura di vegetazione spontanea rampicante.

I lavori qui di seguito descritti rispondono alla primaria necessità di arrestare i processi di degrado rilevati. In questo modo si potrà assicurare la conservazione ed il recupero funzionale di quanto oggi sussiste dell'opera fortificata asburgica, del Forte Stadion.

Vengono qui distinte due tipologie d'intervento, una riguardante il progetto conservativo di restauro, l'altra riguardante le opere complementari di finitura interna per il recupero funzionale delle strutture restaurate.

Interventi conservativi e di restauro.

1. Disinfestazione dalla vegetazione spontanea: copertura e paramenti murari in alzato.
2. Rimozione del massetto di copertura disgregato e deteriorato. Reintegrazione e regolarizzazione del massetto, posa di doppia strato di guaina impermeabile elastomerica antiradice saldata a fiamma, posa del pacchetto drenante, costituzione del terrapieno e suo successivo inerbimento. Lo sfondamento della volta, probabilmente dovuto ad una bomba d'aereo, verrà ripristinato e consolidato in modo che ne sia mantenuta la percezione come danno storico.
3. Pulizia dei paramenti lapidei e laterizi a vista, esterni ed interni, mediante lavaggio generale con getto di acqua deionizzata a bassa pressione e spazzole di saggina. Sulle parti soggette ad attecchimenti biologici (microflora) o a efflorescenze saline (sali solubili) verrà preventivamente eseguiti i necessari trattamenti (biocida, estrazione di sali). Trattamento consolidante finale mediante stesura superficiale a pennello di acqua di calce.
4. Ricostituzione delle parti mancanti della cornice di gronda: verrà posto in opera un profilo di lattoneria di rame modellato sulla forma e dimensione dell'originario sporto delle copertine lapidee sommitali, previo consolidamento della fascia muraria di sommità, come previsto al punto successivo.
5. Revisione e ripristino dei paramenti murari di pietra a vista (opus poligonale a conci di tufo di Avesa), mediante saltuaria reintegrazione e ricollocamento (scuci-cuci) dei conci instabili o distaccati; risarcitura e ristilatura dei giunti di malta erosi o disgregati; saltuarie iniezioni consolidanti di malta di calce naturale (NHL 5) nella massa muraria decoesa.
6. Consolidamento e stabilizzazione delle sezioni murarie esposte in rottura, in seguito alle demolizioni novecentesche. Previa rimozione delle parti disgregate e instabili, le fratture verranno consolidate con iniezioni di malta di calce idraulica (NHL 5) e successivamente ristilati i giunti di malta della massa muraria; le fratture in piano o poco inclinate, soggette al ristagno di pioggia, saranno protette con bauletto di malta di calce idraulica, atto a favorire lo sgondo.
7. Revisione e ripristino, con saltuarie reintegrazioni o ricollocamenti (scuci-cuci), del paramento laterizio a vista delle volte interne e del paramento di pietrame rustico delle pareti interne, risarcitura e ristilatura dei giunti di malta erosi o disgregati. I resti del paramento ad intonaco, ove se ne accerti l'originaria posa in opera, saranno consolidati; ove invece se ne accerti l'incongruenza verranno rimossi.
8. Consolidamento delle aperture in breccia nei muri interni, ove se ne ravvisi la necessità funzionale e dell'assetto distributivo.

Opere complementari di finitura interna per il recupero funzionale delle strutture restaurate

- a) Rimozione dei materiali di risulta al piano terra ed al piano rialzato del ridotto (galleria difensiva dei fucilieri).
- b) Formazione del pavimento di battuto di calce e graniglia (tipo pastellone) all'interno delle stanze al piano terra del ridotto e nella galleria dei fucilieri.
- c) Ripristino dei serramenti lignei, posti in opera in posizione arretrata, rispetto ai contorni lapidei originali delle bifore; posa di reti di protezione antipiccone all'interno delle finestre.
- d) Ripristino della inferriate metalliche sulle finestre del piano terra e del piano primo, con disegno a grata, analogo alle preesistenze perdute.
- e) Capichave metallici dei tiranti: posa in opera, nelle originarie sedi di alloggiamento presenti sulle pareti esterne.
- f) Reintegrazione dei doccioni lapidei danneggiati: posa in opera di protesi in lattoneria di rame, modellate sul resto conservato.

- g) Ricostituzione delle torrette dei camini con nuovi elementi lapidei in analogia alla configurazione documentata della preesistenza.
- h) Dotazione di impianti di illuminazione, forza motrice, di sicurezza anti-intrusione, con linee di distribuzione in cavidotti sotto pavimento predisponendo dei punti utenza dislocati all'interno dei locali. Verranno utilizzate delle piantane per illuminare gli ambienti attrezzate con prese forza motrice e sistemi di sicurezza necessari collegati ai punti di utenza predisposti. Eventuali linee verticali verranno realizzate con tubi esterni di rame, senza operare inserimenti murari in breccia.

I materiali lapidei ed i laterizi utilizzati negli interventi di ripristino saranno in tutto analoghi a quelli preesistenti per qualità e caratteristiche tecnologiche, per tonalità cromatica, lavorazioni e finiture. Nella posa in opera verrà impiegata esclusivamente malta di calce idraulica naturale (NHL) con dosaggio di impasto, tipo e dimensione di inerti, colorazione e finitura, in analogia alle preesistenze.

Recupero funzionale degli spazi interni del ridotto restaurato.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Vincolo di tutela che prevede “preliminarmente a qualsiasi intervento di modifica, si prescrive il restauro del Forte Tomba”, si possono prefigurare le future destinazioni che potranno garantire, all'interno di un quadro di sostenibilità economica, la pubblica fruibilità del ridotto del Forte Stadion, restaurato.

Tra le attività culturali si può pensare, *in primis*, ad uno spazio di documentazione della storia del Forte asburgico; qui saranno esposti pannelli didattici con riproduzioni di disegni e fotografie storiche, il modello architettonico del Forte medesimo, un monitor interattivo per la riproduzione di audiovisivi storici, inseriti all'interno del panorama generale delle fortificazioni asburgiche presenti nel territorio veronese.

Una parte degli spazi del piano terra potrà essere riservata ad attività espositive temporanee o di interesse civico, come sala polifunzionale per incontri pubblici e varie manifestazioni.

Riconosciuto che il beneficio sociale della pubblica fruibilità e della valorizzazione culturale potrà essere garantito esclusivamente nel quadro di sostenibilità economica dell'operatore privato che assumerà la gestione dell'opera fortificata restaurata, potrà essere previsto che parte dello spazio al piano terra sia destinato ad attività commerciali coordinate, di servizio, quali caffetteria, punto vendita, comunque dopo opportuna valutazione da parte della Soprintendenza deputata alla tutela del bene.

In base alla futura riuscita del recupero funzionale così concepito, ed alla conseguente utilità di ulteriori spazi interni, potrà essere formulata l'ipotesi di ricostituzione, anche parziale, del piano intermedio con una struttura ad impalcato, del tutto distinta dalla preesistenza voltata, sia per tecnologia costruttiva, forma e materiale, che preservi la completa leggibilità della struttura storica e del suo stato di rovina.

Resti archeologici del Forte e sistemazione degli spazi esterni di pertinenza.

La cartografia storica, che documenta l'impianto architettonico originario del Forte, ed i rinvenimenti dell'indagine archeologica permettono di individuare con precisione il limite planimetrico del piazzale del ridotto. Tale spazio di pertinenza esterna verrà ripristinato e si renderà percepibile, sul suo margine, il rilevato dell'originario terrapieno perimetrale che si elevava attorno al piazzale del ridotto, come già illustrato sopra.

Per quanto riguarda i resti del forte rinvenuti con gli scavi si prevedono i seguenti interventi:

- Previa rimozione della vegetazione spontanea infestante, ripristino del piano originario del piazzale del ridotto: rimozione di macerie, di riporti di terra e vari materiali di risulta. Ripristino e reintegrazione dell'acciottolato del marciapiede perimetrale del ridotto.
- Formazione del rilevato (+ 1,60 ml circa) sul limite planimetrico del piazzale del ridotto, modellando i dislivelli ancora esistenti in loco, al fine di evocare l'originario terrapieno, ormai spianato.
- Rimozione dei resti del pavimento acciottolato appartenente al capannone novecentesco.
- Messa in luce del fronte esterno del muro del fronte di gola mediante l'abbassamento del terreno a lieve piano inclinato. In modo da evocare l'originaria presenza del fosso magistrale.

Si prevede il mantenimento in luce dei resti dell'ingresso della poterna e del pozzo artesiano, necessari come capisaldi di delimitazione del piazzale del ridotto. Verrà riassetato e, se necessario reintegrato, il pavimento acciottolato dell'ambito esterno della poterna. Le altre rovine della poterna (polveriera, servizi igienici, piedritti della galleria), previa stesura protettiva di T.N.T. e di strato di sabbia, verranno rinterrate. Si ravvisa, infatti, la deperibilità di quelle opere murarie, di calcare tenero e di laterizio, edificate come strutture interne, originariamente non esposte agli agenti atmosferici.

Il progetto prevede infine la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e un impianto di irrigazione, e un progetto di illuminazione esterna con relativi sottoservizi.

Capitolo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 Interpretazione del Capitolato Speciale

- 1) L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità dell'Appalto.
- 2) Per ogni altra evenienza trovano applicazione:
 - a. il D.Lgs. n.50/2016
 - b. il Regolamento D.P.R. n.207/2010 per le parti tuttora vigenti;
 - c. il D.L. n.32 del 18 Aprile 2019;
 - d. le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
 - e. gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile;
 - f. il D.L. n.76 del 16 Luglio 2020;
 - g. il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 convertito nella L. n. 27 del 24 Aprile 2020.
- 3) In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati richiesti e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art.7 Documenti che fanno parte del Contratto

- 1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. la Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" per quanto applicabile;
 - b. il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000, vigente;
 - c. il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - d. il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e sue successive integrazioni e/o modificazioni, riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro ivi compreso il cantiere;
 - e. gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
 - f. il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte Prima Definizione tecnica ed economica dei lavori e parte seconda Prescrizioni Tecniche;
 - g. l'elenco dei prezzi unitari, delle opere edile e degli impianti e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario;
 - h. il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008, con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - i. il Piano Operativo di Sicurezza predisposto a cura dell'Appaltatore;
 - j. il cronoprogramma dei lavori.
- 2) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto;
 - c. la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

3) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza coi lavori stessi, in materia di accettazione di materiali.

Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché di completa conoscenza degli impegni contrattuali e di incondizionata loro accettazione ai fini dell'esecuzione a perfetta regola d'arte.
- 2) Saranno altresì a carico dell'Appaltatore, oltre ai lavori oggetto dell'appalto, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
- 3) L'Appaltatore ha una obbligazione di risultato, pertanto in ogni caso dovrà assicurare l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.
- 4) L'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 5) Per i lavori soggetti alla normativa prevista dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 (art. 1, comma 1, lett. A, B,C,D,E) l'esecutore in forza dei titoli occorrenti per il rilascio di dichiarazioni o certificazioni prevista dalla citata norma deve rilasciare a lavori ultimati le prescritte attestazioni. Comunque si specifica che non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto la mera certificazione delle installazioni eseguite ai sensi della predetta normativa.
- 6) Saranno a carico dell'Appaltatore:
 - a. la somministrazione degli attrezzi alla manodopera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
 - b. la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa.
- 7) L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione dell'Appalto.

Art.9 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio legale, sede operativa, Direttore di cantiere

- 1) Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un proprio rappresentante, al quale dovranno essere conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto. Il rappresentante dovrà essere in possesso, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, dei requisiti di provata capacità tecnica e morale e munito di regolare procura notarile registrata, alla quale è stato conferito il mandato:
 - a. di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - b. di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali, e/o scritti sotto firmandoli in questo caso, del Direttore dei Lavori;
 - c. di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
 - d. di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dal Direttore dei Lavori.

2) Del rappresentante designato deve essere notificato al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori rispettivamente nominativo, domicilio legale eletto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24. Resta inteso che l'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

3) L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'Appaltatore sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e del Testo Unico per la Sicurezza. In particolare, la persona designata a ricoprire il ruolo di Direttore di Cantiere dovrà:

- a. controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori;
- b. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate, adottando ogni spesa, senza obbligo di preventiva approvazione, ed ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro;
- c. controllare macchine, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza (nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, dovrà fare approntare le necessarie modifiche, oppure, ove sia il caso, dovrà rifiutare l'installazione o disporre la rimozione);
- d. curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi, macchine, attrezzature ed impianti in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa tecnica e antinfortunistica, nonché eseguire le verifiche periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, impianti e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;
- e. informare, formare ed addestrare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere del PSC oltre che dei POS delle singole imprese esecutrici, unitamente alla documentazione tecnica di macchine, attrezzature, impianti e PIMUS;
- f. consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;
- g. disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;
- h. vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;
- i. assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;
- j. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti;
- k. individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile, dal cantiere (ferie, permessi) le persone in possesso della necessaria idoneità e responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;
- l. controfirmare, almeno ogni 10 giorni, il giornale dei lavori, sul quale saranno annotate, tra l'altro, le date d'inizio e termine di ogni categoria di lavoro, il buono o cattivo tempo, il numero e qualifiche degli operai, il numero e la tipologia dei mezzi ed attrezzature, eventuali interruzioni di

lavoro per motivi e disposizioni varie. La mancata sottoscrizione avrà significato di accettazione di tutto quanto annotato dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. La stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

4) La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione Appaltante medesima.

5) Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante il proprio domicilio legale, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata dell'appalto, dove detta Stazione Appaltante ed il R.U.P. e/o Direttore dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare comunicazioni, ordini e notificare atti giudiziari. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto ed in qualsiasi sede, dell'operato del rappresentante designato.

6) La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, incontri con i predetti per l'effettuazione di proprie verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato.

7) L'Appaltatore deve assicurare una sede operativa nell'ambito del territorio provinciale, attrezzata con telefono e fax attivi, dotata di automezzi, attrezzature e materiali e di tutto quanto necessario per lo svolgimento dei lavori richiesti dal Capitolato Speciale.

Capitolo 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.10 Verbale di verifica delle condizioni per l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, nel termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento, dovrà presentarsi nel luogo e nell'ora fissati, per la verifica del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori, insieme con il R.U.P. e il Direttore dei Lavori.

Art.11 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1) È fatto obbligo all'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, di partecipare alla riunione di coordinamento nel corso della quale lo stesso dovrà presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto dello schema e delle modalità previste dal Piano della Sicurezza.

2) Prima della presentazione del programma, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Direttore dei Lavori potrà procedere comunque alla consegna dei lavori stessi, data dalla quale decorrerà il tempo contrattuale, senza che peraltro l'Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento. Lo sviluppo degli elaborati di programmazione sarà effettuato dall'Appaltatore servendosi di supporti informatici in grado di produrre "file dati" dei quali sia il formato che la struttura verranno comunicati dalla Direzione dei Lavori.

3) Il programma esecutivo dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificati su richiesta del Direttore dei Lavori in base ad esigenze della Stazione Appaltante. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

4) Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione dei Lavori, un grafico che metterà in risalto:

- a. inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei lavori, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori;
- b. tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Tali direttive non autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

5) La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate oppure ordinate dalla Direzione dei Lavori. La Direzione dei Lavori ha la facoltà di chiedere l'aggiornamento del programma dei lavori all'Appaltatore in qualsiasi momento senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

6) Il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze.

7) Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale, il Responsabile Unico del Procedimento, anche su indicazione del Direttore dei Lavori, può autorizzare l'Appaltatore all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in condizioni eccezionali, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza; l'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigenti.

Art.12 Processo verbale di consegna

- 1) La consegna dei lavori avverrà entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
- 2) È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, e solo in presenza dei presupposti di legge (art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.)

Art.13 Termine per l'ultimazione dei lavori

- 1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2) Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- 3) L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.14 Sospensioni e proroghe

- 1) L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. Il Direttore dei Lavori è legittimato ad ordinare la sospensione dei lavori a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali, impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.
- 2) La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 3) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 4) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento dà avviso all'ANAC.
- 5) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non

imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

Art.15 Penali

1) Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dell'intero lavoro appaltato verrà applicata una penale pari al 1‰ dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto.

2) La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o in sede di contabilità finale.

3) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; al superamento di tale importo si procederà alla risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

4) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

5) Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art.16 Premio di accelerazione

Non verrà riconosciuto alcun premio di accelerazione.

Art.17 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1) Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

- a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g. sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- h. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2) Se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o sospensioni di cui all'art. 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 15, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 52.

Capitolo 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art.18 Anticipazione

È prevista un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, pari al 20% del valore dell'appalto, con possibilità di incremento fino al 30%, da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.385 del 1 settembre 1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385 del 1 settembre 1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Si applicano le norme di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

Art.19 Prezzi di elenco

- 1) I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori, sono quelli contenuti negli elaborati del progetto esecutivo relativi all'Elenco prezzi opere edile ed Elenco prezzi degli impianti, sulla cui base l'Appaltatore ha determinato la propria offerta. I suddetti prezzi sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
- 2) I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto delle seguenti prestazioni:
 - a. per i materiali ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
 - b. per gli operai ed i mezzi d'opera ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. per i noli ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - d. per i lavori tutte le spese per opere provvisorie e mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nella Parte Terza del presente Capitolato Speciale, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;
 - e. per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica descritta negli articoli del presente Capitolato Speciale che sia richiesta dal Direttore dei Lavori durante la realizzazione del cantiere, sia finale a seguito dell'ultimazione delle opere.
- 3) Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.

- 4) I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell'art. 49 del Capitolato Generale.

Art.20 Pagamenti in acconto

1) I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta e qualora, raggiungano un importo non inferiore al 17,6 % dell'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori, prevedendo cinque distinti stati di avanzamento lavori (per una percentuale complessiva dell'88%), al netto del 12% dell'importo contrattuale da liquidare in sede di collaudo finale.

2) Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

3) Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4) Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'Appaltatore e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di 20 giorni lavorativi dal raggiungimento dell'importo sopra indicato.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a pagare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5) Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa verifica di regolarità contributiva per tutti i soggetti operanti nell'appalto, tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, oltre alle eventuali relative fatture quietanzate. Ottenuta la documentazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, redatto a fronte di fattura indicante gli estremi del contratto e dello stato di avanzamento lavori cui si riferiscono.

6) L'importo di ogni acconto risulterà dalla somma dei lavori a "misura", liquidati applicando i prezzi unitari offerti alla effettiva quantità di lavoro eseguito, e dai rispettivi oneri di sicurezza calcolati in percentuale rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

7) Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori.

- 8) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
- 9) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 %, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
- 10) La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.
- 11) Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.
- 12) L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.
- 13) L'Appaltatore all'atto della firma del contratto deve indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
- 14) Gli oneri della sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori.

Art. 21 Pagamenti a saldo

- 1) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, è pagata entro e non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria emessa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 235, comma 2, del Regolamento, e previo accertamento della regolarità contributiva (tramite l'acquisizione del D.U.R.C.), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
- 2) Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
- 2) Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 3) Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4) Ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, l'Appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'Appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 23 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

- 1) Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. n.244 del 24 dicembre 2007, e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013.
- 2) Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a. all'acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 50, comma 2 e dell'art. 31, comma 7, della L. n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del D.U.R.C.;
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n.40 del 18 gennaio 2008. In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
- 3) Nel caso in cui il personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'Appaltatore, ad adempiere entro 15 giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 24 Disposizioni generali relative ai prezzi – revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo - nuovi prezzi

- 1) I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. Essi compensano:
 - a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc...), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
- 2) I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n.4 del 27/01/2022. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci % rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

- 3) Se le variazioni ai prezzi di contratto comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
- a. desumendoli dal prezzo della Stazione Appaltante o dai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
 - b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, e approvati dal R.U.P.
- 4) Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P.
- 5) Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 25 Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1) La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti e della Legge n.52 del 21 febbraio 1991 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione

Capitolo 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.26 Disposizioni generali per la contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori sarà tenuta seguendo le disposizioni e nelle forme indicate nel D.M. 49/2018.

Art. 27 Lavori a misura

- 1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- 3) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture in opera verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi di contratto al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Art. 28 Lavori in economia

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 29 Oneri della sicurezza

Il pagamento dell'importo stabilito per la sicurezza, a riconoscimento del rispetto degli oneri derivanti dall'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, e verrà calcolato a corpo in percentuale sull'importo dello stato di avanzamento lavori, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Capitolo 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art.30 Cauzione definitiva

- 1) L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
- 2) La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 3) La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 4) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 5) La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 31 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

1) Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

3) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alla partita 2),

partita 2) per le opere preesistenti: 1.000.000 €

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad 3.000.000.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- a. danni a cose dovuti a vibrazioni;
- b. danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento di parti dell'immobile;
- c. danni alle proprietà limitrofe.

4) Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Committente.

5) Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016,

le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

6) Ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei Contratti, le garanzie di cui al comma 3 sono estese fino a 2 mesi dopo la data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

- a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa e restano ferme le condizioni di cui ai commi 4 e 5.
- b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'Appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- c. l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

7) Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 32 Riduzione delle garanzie

1) Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia di cui all'art. 30 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

5) Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Capitolo 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.33 Ordini della Direzione dei Lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al certificato di collaudo provvisorio, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento, dal Capitolato Generale e dal D.M. 49/2018.

Gli ordini di servizio saranno emessi dalla Direzione dei Lavori secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 49/2018.

L'Appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte. Tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Appaltatore esegua i lavori nell'ordine che gli verrà prescritto dalla Direzione dei Lavori medesima e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti con corretta regola d'arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante dei danni eventuali.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve, in base alle normative vigenti.

La Stazione Appaltante, per il tramite dei suoi organi tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a cura e spese dell'Appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

Art. 34 Varianti dei lavori

1) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

2) Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.

3) Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4) Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nel presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5) Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 35 Varianti per errori od omissioni progettuali

- 1) I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 % del valore iniziale del contratto.
- 2) Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al R.U.P. di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
- 3) La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'art. 52, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
- 4) La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; ove sia intervenuto un organo di verifica ed un organo di validazione, entrambi sono ritenuti responsabili in solido in parti uguali con il progettista. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
- 5) Non possono essere considerate omissioni/errori progettuali, modifiche e aggiunte che si ritengono necessarie in fase di costruzione in conseguenza a verifiche non svolte in fase di definizione del progetto (per esempio strutture della copertura, fondazioni, ecc...). Il concetto stesso di ristrutturazione porta con sé il fatto che le indagini possono essere approfondite e completate solamente dopo aver fatto interventi di rottura e demolizione. Inoltre, non sono da considerarsi tali, nemmeno mancanze, imprecisioni o errori di computazione di porzioni/opere che sono sempre state definite necessarie negli elaborati grafici di progetto e nelle relazioni tecniche. Valutazioni di danno faranno riferimento solamente ad eventuali extra costi a carico della Stazione Appaltante, in aggiunta a quelli che comunque sarebbero stati da sostenere per la realizzazione dell'opera.

Art. 36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli Elenchi prezzi contrattuali.
- 2) Qualora tra i prezzi di cui agli elenchi sopra citati, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri previsti nel D.M. 49/2018.

Capitolo 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.37 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1) L'Appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. il D.U.R.C., ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2) Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'art. 31 e all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

- a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 39
- b. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS), con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 40;
- c. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 41.

Art. 38 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1) L'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

- a. osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli art. da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2) L'Appaltatore predispone, per tempo e, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3) L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. Art. 37, commi 1, 2 o 4, oppure agli art. 39, 40 e 41.

Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

2) L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:

- a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 40.

3) Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art 13. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 14.

Art. 40 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo

1) L'Appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2) L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3) Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lett. a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4) Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.

5) Nei casi di cui al comma 1, lett. b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 Piano Operativo di Sicurezza

- 1) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2) Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.
- 3) L'Appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
- 4) Il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008.
- 5) Il Piano Operativo di Sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al D. Interm. del 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 40 (Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS)).

Art. 42 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1) 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
- 2) I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3) L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
- 4) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5) L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

Capitolo 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.43 Subappalto

- 1) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso non può essere ceduto a pena di nullità. È consentito, tuttavia, il subappalto secondo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto.
- 3) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
- 4) L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
- 5) L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- 6) L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti.
- 7) I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'art. 4, sono subappaltabili. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili o subappaltabili, a scelta dell'Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4. Devono, inoltre, essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. i lavori possono essere subappaltati nella misura massima del 50%, in termini economici, dell'importo complessivo del contratto per la categoria prevalente;
 - b. i lavori appartenenti alle categorie OG2, OS1, OS6, OS7, OS8, OS12A, OS18A, OS24, OS25, OS26, OS32, OG6, OG10, OS30 possono essere subappaltati nella misura del 100%;
 - c. per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 50% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, comma 11, del Codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'art. 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OS 1 – Lavori in terra,

OS 6 finiture di opere generali in materiali, lignei, plastici, metallici e vetrosi;

OS 7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica;

OS 8 – Opere di impermeabilizzazione,

OS 12-a barriere stradali di sicurezza;

OS 18-A componenti strutturali in acciaio;

OS 24 verde e arredo urbano;

OS 25 – Scavi archeologici;

OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali;

OS 32 strutture in legno

il subappalto, nei predetti limiti, deve essere richiesto, autorizzato unitariamente e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive;

8) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

9) Per il presente appalto non sarà necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

10) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

12) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

15) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo Applicato.

16) L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti

17) Il subappaltatore riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

18) L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da

ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

19) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20) Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente art. è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo, del Codice dei Contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21) Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 5 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

22) La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

23) In caso di fornitura in opera o noli a caldo che non possono essere considerati subappalti, l'Appaltatore dovrà comunque comunicare la/le impresa/imprese affidataria/affidatarie delle attività ed inviare la relativa documentazione, ivi compresa l'esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. n.629 del 06/09/1982, convertito nella L. n.726 del 12/10/1982 e s.m.i. – ai fini del gradimento dell'Impresa sub affidataria per gli effetti di cui all'art. 11 c. 3 del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 44 Responsabilità in materia di subappalto

1) Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

2) L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice degli Appalti.

4) L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5) Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art. 21 della L. n.646 del 13 settembre 1982 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 Pagamenti dei subappaltatori

1) In accordo all'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

2) Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, dovranno essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Capitolo 10 – MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1) Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i., nonché dell'art. 5 della L. n. 136/2010 l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre ai dispositivi previsti nella documentazione sulla sicurezza allegata al contratto, l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'Impresa di appartenenza del soggetto occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del committente.

2) L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e. applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- f. trasmettere alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del Libro Unico relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; l'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- g. informare tempestivamente la Direzione dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

- h. comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione dei Lavori per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

3) In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

4) Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Capitolo 11 – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.48 Contestazioni e Riserve

1) In accordo all'art. 9 del D.M. 49/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo: il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2) All'atto della firma del conto finale di cui all'art. 21, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'art. 49. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Art. 49 Accordo bonario e transazione

1) Ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

2) Il Direttore dei Lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il Responsabile Unico del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

3) Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 €, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

4) L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

Art. 50 Controversie e arbitrato

- 1) Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'art. 49, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.
- 2) La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51 Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

- 1) La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del D.U.R.C..
- 2) Il D.U.R.C. è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
- 3) Il D.U.R.C. ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L. 98/2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
- 4) Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L. 98/2013, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal D.U.R.C., dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
 - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli art. 20 e 21 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il D.U.R.C., in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli art. 28 e art. 29 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5) Qualora il D.U.R.C. sia negativo per due volte consecutive il D.U.R.C. relativo al subappaltatore, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 52 Risoluzione del Contratto e recesso

- 1) Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 - c. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - d. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
- 2) La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- 3) Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. La stessa formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il contratto.
- 4) Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 52 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini) del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 65 (Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia), del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010.
- 5) Sono causa di risoluzione:
- a. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli art. 39 e art.41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - b. le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008.
 - c. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - d. posizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - e. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - f. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.
- 6) Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 7) Il Responsabile Unico del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 8) Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza

di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9) Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'art. 110 comma 1, del Codice dei Contratti.

10) Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11) Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

12) L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

13) I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

14) La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

15) L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 53 Gestione dei sinistri

1) Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al R.U.P.

2) Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 49/2018, restano a carico dell'esecutore:

- a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3) L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

4) Al fine di determinare l'eventuale indennizzo il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 54 Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante

È facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, escluso ogni altro compenso.

Capitolo 12 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1) L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del Codice dei Contratti.
- 2) Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
- 3) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente ed indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 4) Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 56.
- 5) Se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 21.
- 6) La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 56 Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione

- 1) Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato dal Direttore dei Lavori entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori potrà effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nei documenti e negli eventuali specifici elaborati progettuali, previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto nonché disposti dalla Direzione dei Lavori.
- 2) In conformità alla normativa vigente in materia, il Responsabile Unico del Procedimento potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
- 3) Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi nei confronti dell'Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione dell'opera da parte del Committente. Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'impresa appaltatrice la gratuita manutenzione delle opere e, inoltre, l'impresa dovrà eseguire tutte quelle opere complementari e di finitura che fossero riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori.
- 4) La Direzione dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (C.S.E.) nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere o la violazione degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative e contrattuali legate alla sicurezza, provvederanno alle contestazioni, sanzioni e sospensioni del caso, dando tempestiva comunicazione all'Appaltatore di ogni irregolarità che dovesse accertarsi

durante le verifiche o ispezioni e specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, l'Appaltatore dovrà tempestivamente e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta alla Direzione dei Lavori. In caso di inosservanza di tale disposizione si applica l'art. 15 del presente Capitolato.

5) I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione dei Lavori non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori, di parte di esse, o dei materiali impiegati, è la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Art. 57 Presa in consegna anticipata dell'opera

1) Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e metalliche di cui al D.M. 17/01/2018;
- b. sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori;
- c. sia stato redatto, in contraddittorio con l'Appaltatore, un debito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera;
- d. siano state prodotte a cura dell'Appaltatore le certificazioni di conformità normativa degli impianti realizzati, ai sensi del D.M. 37/2008.

2) Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, l'Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.

3) L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4) La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5) Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'art. 55, comma 3.

Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1) Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dal Capitolato Generale d'Appalto per le parti ancora in vigore e dal presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. l'adozione, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, delle misure necessarie ad individuare la presenza di materiali a potenziale di amianto;
- b. l'informazione ai lavoratori ed ai preposti sui rischi connessi all'esposizione all'amianto, assumendo i conseguenti provvedimenti in ordine alla sicurezza e alla tutela della salute degli stessi;
- c. la fedele esecuzione di quanto ordinato con gli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione dei lavori. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;

- d. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione;
- e. di tutti gli interventi prestabiliti, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche e private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- f. i ripari e le armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno sia verso l'esterno del cantiere;
- g. i movimenti di terra ed ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, l'inghiaatura e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Azienda appaltante;
- h. la produzione alla Direzione dei Lavori di una adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni effettuate. La documentazione fotografica a colori e in formati riproducibili agevolmente reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
- i. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare i prelievi di calcestruzzo ai sensi dell'NTC vigenti e sottoporli insieme ai tondini di armatura alle prove previste da NTC2018 da parte di laboratorio indipendente autorizzato;
- j. le responsabilità sulla non rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle ordinate o previste dai documenti contrattuali;
- k. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- l. il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in corso di costruzione, delle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- m. la pulizia del cantiere in corso di esecuzione e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali sub-appaltatori nell'ambito del cantiere stesso;
- n. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere in corso di realizzazione e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi qualora non sia possibile fornirli direttamente da parte

- dell'Amministrazione; sono inoltre comprese le eventuali spese per linee, corpi illuminanti provvisori e quanto altro necessario per realizzare l'intervento;
- o. l'esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione lavorazioni simili;
 - p. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, se necessario;
 - q. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - r. la produzione di tutta la documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle lavorazioni eseguite alla normativa vigente; ed inoltre alla produzione alla Direzione dei Lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.
 - s. la consegna, prima della smobilitazione generale e della riconsegna del servizio alla scadenza contrattuale, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione dei Lavori;
 - t. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
 - u. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;
 - v. esporre nel cantiere, a disposizione della Direzione dei Lavori, in modo ben visibile e aggiornato, un elenco dei lavoratori, nonché quello degli eventuali subappaltatori (e relativo personale a qualsiasi titolo operanti). In cantiere dovranno altresì essere conservate le autorizzazioni al subappalto;
 - w. la fornitura e posa, prima dell'inizio dei lavori, di cartello di cantiere riportante le indicazioni secondo lo schema sotto riportato:

COMUNE DI VERONA
PROVINCIA DI VERONA

APPALTO: _____
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € _____
IMPORTO DEL CONTRATTO: € _____ di cui € _____ per la sicurezza)
FINANZIAMENTO: _____
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE: _____
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: _____
PROGETTISTA: _____
DIRETTORE DEI LAVORI: _____
RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

IMPRESA ESECUTRICE: (inserire recapito, sede e numero telefonico) _____

DIRETTORE DI CANTIERE: (inserire recapito, sede e numero telefonico) _____

SUBAPPALTATORI: _____

DATA CONSEGNA LAVORI: _____

DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE LAVORI: _____

- x. la consegna delle prescritte certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/2008;
- y. occupazione suolo pubblico.

2) Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla guardiania della struttura in carico, anche mediante installazione di sistemi di allarme, ed assumere la piena responsabilità in caso di occupazione abusiva, che va prevenuta o repressa a totale carico dell'Appaltatore affidatario della guardiania.

3) L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, ULSS, Consorzi, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4) È a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni date dalle disposizioni contenute nel contratto, i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree e gli edifici (elencati nelle consistenze) al momento della sua consegna all'Appaltatore.

5) L'Appaltatore è tenuto a presentare al DIRETTORE DEI LAVORI i disegni di officina delle carpenterie in acciaio per la relativa approvazione insieme alle certificazioni relative ai materiali impiegati quali profilati, piastre, bulloni, tenditori, ecc. Gli acciai saranno sottoposti a campione alle prove previste da NTC2018 da parte di laboratorio indipendente autorizzato.

Art. 59 Foro competente

Eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi degli articoli 205, 206, 207 e 208 del D. Lgs. 50/2016, e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario; foro competente Verona.

Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1) In attuazione dell'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

3) È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'art. 62 (utilizzo dei materiali recuperati o riciclati).

Art. 61 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1) In attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente n.203 del 8 maggio 2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i

predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2) I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- f. calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3) L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4) L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli art. da 181 a 198 e agli art. 214, 215 e art. 216 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i

Art. 62 Terre e rocce da scavo

1) Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017).

2) È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese: a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del D.Lgs. 152/2006; b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3) Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.

4) L'Appaltatore è tenuto al rispetto del criterio ambientale minimo "Scavi e rinterri", specificato nella parte tecnica del presente capitolato.

Art. 63 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1) Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'art. 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

2) Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

3) In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli art. 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 64 Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

1) Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per

l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 27, comma 4, del presente Capitolato.

2) Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

- a. i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 € possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

4) Se previsto ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente intervento

5) Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L 136/2010:

- a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. 136/2010;
- b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6) I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/2010.

7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8) Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli art. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

9) Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli art. 96 e 97 del citato D.Lgs. 159/2011. Deve essere accertata, inoltre, relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente. L'eventuale iscrizione nella white list concernente attività differenti da quelle per le quali è stata disposta sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della L. 190/2012.

Art. 65 Accordi multilaterali

- 1) L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione Appaltante ha aderito: protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 18/03/2021 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 2) Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 66 Incompatibilità di incarico

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'art. 21 del D. Lgs.39/2013. L'Appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 ed in particolare quello del Comune di Lavagno approvato con D.G.C. n. 133 del 27/10/2021.

Art. 67 Spese contrattuali, imposte e tasse

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico del Committente;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. il rimborso, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del Codice dei Contratti;
 - f. qualsivoglia onere contrattuale annesso e connesso alla realizzazione delle opere e non esplicitamente a carico della Stazione Appaltante.
- 2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3) Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 7 del capitolato generale d'appalto.
- 4) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 68 Trattamento dei dati personali dell'Appaltatore

Con riferimento al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- 1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
 - 2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dalla gara medesima; per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia provvisoria.
 - 3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a. al personale del Committente, al Responsabile Unico del Procedimento o, comunque, al personale coinvolto nella procedura d'appalto per ragioni di servizio;
 - b. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
 - c. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
 - 4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
 - 5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
- Titolare del trattamento dei dati personali è il [da indicare in sede di appalto], nella persona di [da indicare in sede di appalto].

Art. 69 Responsabilità

L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante, sia la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità dei fabbricati stessi.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori stessi.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione Appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Stazione Appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso

obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nel presente Capitolato Speciale.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 70 Pubblicità

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare, a sua insindacabile decisione, direttamente o tramite propri concessionari i ponteggi di cantiere per collocarvi impianti pubblicitari anche illuminati, di dimensioni adeguate, senza che l'Appaltatore possa pretendere rimborsi o compensi di sorta per tale utilizzo.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante le indicazioni necessarie per la collocazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza del cantiere. Resta a carico della Stazione Appaltante o del concessionario la spesa per i consumi di energia elettrica e le spese per l'installazione e la rimozione degli impianti e quelli a tali attività strettamente inerenti.

L'Appaltatore non potrà utilizzare i suddetti spazi per esporre pubblicità, salvo quella obbligatoria per legge o per prescrizione del presente Capitolato.